

**Autorità per l'energia elettrica, il gas
e il sistema idrico**
Dipartimento per l'*enforcement* e gli affari dei
consumatori

Piazza Cavour, 5
20121 Milano

17 Aprile, 2014

Commenti E.ON alla consultazione 101/2014/E/COM

***CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI, PREVISTI
DAL REGOLAMENTO REMIT, DI PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE***

■■■■■■■■■■

1. Premessa

E.ON è assolutamente favorevole all'introduzione di regole e norme concernenti l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso.

Coerentemente con questa posizione, la nostra Società – per prima in Italia – ha ottemperato, fin dal primo giorno d'obbligo, a quanto stabilito dall'articolo 4 della REMIT in merito alla pubblicazione di informazioni privilegiate mediante diffusione attraverso il proprio sito Internet dei dati relativi alla variazione della disponibilità di capacità produttiva quasi in tempo reale e comunque entro un'ora dall'evento.

Pertanto, pur con alcune puntualizzazioni ed osservazioni nel merito (cfr. paragrafo successivo) non possiamo che apprezzare il documento posto in consultazione che rappresenta, in tal senso, un primo passo concreto verso l'implementazione del Regolamento UE 1227/2011.

Riteniamo questo, uno degli elementi indispensabili ai fini del raggiungimento di un mercato interno effettivamente integrato ed efficiente.

Il nostro auspicio è che, a questa prima fase di implementazione locale, segua la successiva fase di centralizzazione Regionale/Continental in un'unica piattaforma. A tal fine riteniamo sia di particolare importanza optare fin da subito per un modello di implementazione Nazionale che, tra le altre cose, sia adatto a favorire al meglio il successivo step di integrazione a livello Europeo.

Rimandando al paragrafo successivo per le osservazioni nel merito ed ai singoli spunti, riteniamo necessario evidenziare, in questa premessa, come il focus del DCO, centrato quasi esclusivamente sul Settore elettrico (in assenza quindi di proposte più concrete sul GAS), rischi di rendere la proposta di implementazione incompleta e poco efficace rispetto ai principi di trasparenza che il Regolamento stesso si pone.

E.ON Italia S.p.A.
CEO/Institutional Relations,
Licensing & Regulatory
Affairs
Via Andrea Doria, 41
00192 Roma
www.eon.it

Angelo Leonelli
T 39 06-9 50 56-7 80
F 39 06-9 50 56-1 25
angelo.leonelli@eon.com

Sede legale
Via Vespucci 2
20124 Milano

Capitale Sociale
€ 500.000.000,00 i.v.
P.Iva / C.F. 04732570967
R.E.A. 1768583
Soggetta a direzione
e coordinamento del
socio unico
E.ON SE

2. Osservazioni agli spunti per la consultazione

Q1. Si condividono i possibili criteri indicati a supporto dell'operatore di mercato per svolgere la valutazione di impatto sui prezzi associata alle informazioni di cui dispone?

Si condividono i criteri indicati dall'ACER.

Q2. Si condivide l'elenco esposto al paragrafo 2.7 contenente le categorie di informazioni suscettibili di essere considerate privilegiate? Si rilevano criticità associate alla pubblicazione delle suddette informazioni?

Q3 Con riferimento, in particolare, ai punti vii), viii) e ix) del suddetto elenco, quali informazioni si ritiene possono verosimilmente e tipicamente avere un effetto rilevante sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso? Illustrare le medesime preferibilmente tramite l'esposizione di esempi concreti.

Si condivide l'elenco proposto al par.2.7, pur ritenendo necessario precisare con maggiore dettagli quali informazioni dovrebbero ricadere nell'ambito dei punti vii), viii) e ix), (anche al fine di mettere gli operatori nella posizione di poter fornire un riscontro allo spunto Q3).

Q4. Si condivide l'approccio di ACER di identificare, con riferimento al mercato dell'energia elettrica, una soglia indicativa pari a 100 MW ai fini della pubblicazione delle informazioni privilegiate, armonizzata su scala europea e coerente con le disposizioni del regolamento (UE) n. 543/2013?

Q5. Si condivide l'approccio di ACER di prevedere, con riferimento al mercato del gas naturale, soglie differenziate per ciascuno Stato membro? Quale soglia si ritiene significativa con riferimento al mercato italiano, avendo anche riguardo alla sua dimensione, struttura e grado di liquidità?

Si condividono entrambe le proposte.

In particolare, in relazione alla soglia di riferimento – espressa in MSmc/giorno – al di sotto della quale non si applicherebbe il regolamento sulla pubblicazione delle informazioni privilegiate, se ne propone la determinazione da parte dell'Autorità tenendo conto almeno dei seguenti criteri:

- Differenziazione per stagione (Estate/Inverno);
- Dimensioni del mercato del gas italiano, con particolare riferimento al mercato di bilanciamento;
- Impatti che sul mercato possono produrre variazioni significative della capacità disponibile in corrispondenza dei terminali di rigassificazione, dei siti di stoccaggio e degli impianti di produzione.

Q6. Con riferimento alle modalità di assolvimento dell'obbligo di cui sopra, si condivide la preferenza espressa da ACER nei confronti della pubblicazione tramite piattaforme centralizzate?

Si condivide appieno la preferenza per l'assolvimento tramite piattaforme centralizzate e si ritiene che l'alternativa a tale approccio renderebbe le informazioni poco fruibili e, pertanto, significativamente meno efficace rispetto ai principi e agli obiettivi di trasparenza che lo stesso Regolamento si pone.

Q7. Si condividono i criteri riportati al paragrafo 2.19 al fine di assicurare la pubblicazione delle informazioni privilegiate? Si ritiene che vi siano ulteriori criteri di cui tenere conto?

I criteri sono in generale condivisibili a meno della messa a disposizione al pubblico per un periodo di almeno due anni dei dati relativi alle informazioni privilegiate. Riteniamo che tale disponibilità debba essere garantita ma solo alle entità preposte a iniziative di verifica e controllo.

In aggiunta, risulta necessario un chiarimento in relazione al penultimo dei criteri menzionati (“eventuali minime indisponibilità del servizio limitate e comunque in linea con aspettative del mercato”).

Q8. Si condivide l'orientamento di ACER di promuovere l'adozione di un format per la pubblicazione delle informazioni privilegiate? Si condivide il contenuto informativo dell'UMM? Si ritiene che vi siano ulteriori informazioni di cui tenere conto?

Q9. Si condividono le indicazioni elaborate da ACER in relazione al concetto di “tempo utile” per la pubblicazione delle informazioni privilegiate?

Si condividono in linea generale entrambe le proposte.

In relazione al contenuto dell'UMM si ritiene ridondante e poco indicativa l'informazione relativa alle motivazioni che hanno provocato l'indisponibilità dell'impianto. Non è chiaro infatti come tale informazione possa ritenersi utile ai fini della trasparenza/integrità e come possa ricomprendersi nell'ambito di set di informazioni che influenzano gli esiti del mercato. Allo stesso modo non è condivisibile la messa a disposizione della cronologia delle pubblicazioni riguardanti lo stesso evento, sia per i costi operativi correlati sia per il fatto che, ai fini dell'influenza sul mercato, ha senso prendere in considerazione l'ultimo aggiornamento.

Infine, con riferimento allo spunto Q9 si ritiene il concetto di tempo utile sia un elemento di particolare importanza nell'ambito di una corretta ed efficace implementazione della REMIT.

Q10. Si ritiene che l'applicazione dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate possa comportare delle criticità, avendo riguardo al normale esercizio dell'attività di negoziazione sui mercati all'ingrosso dell'energia? Se sì, illustrate le medesime, preferibilmente tramite l'esposizione di casi concreti

In generale non si ritiene che il modello di trasparenza definito dalla REMIT possa produrre particolari criticità e rischi sulle normali dinamiche del mercato. In relazione, poi, all'attuale contesto di over-capacity riteniamo che tale rischio sia, se possibile, ancora più contenuto.

Q11. Quali implicazioni si ritiene che l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate possa avere sulla struttura organizzativa e la gestione dei flussi informativi all'interno dell'impresa? Come si valuta l'adozione di barriere allo scambio di informazioni all'interno dell'impresa (c.d. Chinese walls) al fine di prevenire fughe informative e situazioni di conflitto di interesse?

Si ritiene che l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate avrà delle implicazioni importanti in termini organizzativi e di gestione dei flussi informativi all'interno dell'impresa. In particolare, il quadro di responsabilità e il sistema sanzionatorio previsti dal REMIT, necessitano di un conseguente adeguamento dei processi di controllo, dei criteri di attribuzione dei poteri nonché – in talune situazioni - della struttura dell'impresa. Chiaramente tutto questo comporta l'insorgere di nuove voci di costo, soprattutto dal punto di vista delle tecnologie informatiche legate alla modifica della gestione dei flussi informativi.

Anche l'adozione di barriere allo scambio di informazioni all'interno dell'impresa (c.d. Chinese Walls), al fine di prevenire fughe informative e situazioni di conflitto di interesse, avrebbe un indubbio impatto in termini di costi e di procedure organizzative che, tuttavia, sarà diverso in relazione alle situazioni e alle strutture preesistenti in ciascuna azienda. È lecito attendersi che soluzioni del tale tipo siano di non facile implementazione, costose e non necessarie nella misura in cui si riesca a garantire la pubblicazione tempestiva delle informazioni: lo stesso REMIT, dunque, rappresenta uno strumento più che adeguato a disposizione delle autorità per poter indagare su eventuali abusi di mercato.

Q12. Si condividono le indicazioni fornite da ACER in merito all'applicazione delle eccezioni ed esenzioni di cui agli articoli 4.2, 4.5 e 4.7 del REMIT?

Si condividono le indicazioni fornite da ACER in merito all'applicazione delle eccezioni, fatto salvo quanto previsto dallo stesso REMIT all'art.3 comma 4.b in merito alle operazioni di copertura delle perdite fisiche immediate.

Q14. Si condividono le opzioni individuate dall'Autorità ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 4 del REMIT? Si ritiene che altre soluzioni possano essere considerate ai fini della pubblicazione delle informazioni privilegiate degli operatori?

Q15. Si condividono le considerazioni svolte con riferimento alle diverse opzioni di assolvimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate, volte a identificare, in estrema sintesi, vantaggi e limiti delle diverse soluzioni (profili concorrenziali, efficienza dei mercati, gestione dei flussi informativi)? Quali eventuali ulteriori criticità o benefici si ritiene debbano essere considerati con riferimento a ciascuna opzione?

Si condividono le opzioni individuate dall'Autorità e le relative considerazioni. Si ritiene in particolare non praticabile l'opzione A (mantenimento dello Status quo) che, per quanto poco onerosa, non permetterebbe di implementare al meglio il Regolamento, anche e soprattutto per l'asimmetria informativa introdotta in tal modo.

Rispetto alle altre due saremmo favorevoli all'opzione B (piattaforma unica Elettricità e Gas presso il GME), per le seguenti ragioni:

- Migliore ottimizzazione dei flussi informativi, come evidenziato anche dall'Autorità
 - Implementazione meno problematica, tenuto conto che il GME è già dotato di protocolli di comunicazione noti e condivisi da tutti gli operatori presenti sul mercato all'ingrosso.
- Maggiore trasparenza ed efficienza nella gestione delle informazioni per chi opera principalmente in acquisto sul mercato del GAS e principalmente in vendita sul mercato dell'energia elettrica (es. Impianti termoelettrici alimentati a Gas)

Distinti saluti